

Appare dunque opportuno tenere conto di tale recentissimo orientamento, poichè maturato innanzi all'organo di impugnazione dell'emananda misura ed in un ambito di interessi delicatissimi, qual è quello della limitazione della libertà personale a titolo cautelare di soggetti anche incensurati.

La misura interdittiva deve essere disposta per la durata massima consentita ex art.308 co.2 c.p.p., ossia per dodici mesi (eventualmente rinnovabili per la concorrenza del pericolo di inquinamento probatorio), in quanto le condotte attengono a numerosi reati, tutti puniti con pena massima edittale pari a cinque anni, dunque ben superiore rispetto al limite di tre anni che già ammetterebbe ex art.287 c.p.p. l'applicazione della misura.

Può essere invece applicata la misura ex art.282 c.p.p. nei confronti di BROGGI, alla luce della incensuratezza e del coinvolgimento in un numero ridotto di reati fine (quattro, ossia capi G-H-I-S; esclusa invece la gravità indiziaria per il capo DD). Egli è però pur sempre uomo di assoluta fiducia del capo dell'associazione ANTONICELLI Francesco (tanto da rendersi intestatario fittizio dei suoi beni).

BROGGI dovrà dunque recarsi presso gli uffici della P.g. territorialmente competente ogni giorno della settimana alle ore 10.00, ciò perchè s'imponga per l'indagato la percezione della perdurante vigilanza delle forze dell'ordine.

Non risulta che i fatti siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità, nè sussistono cause di estinzione del reato o della pena che si ritiene possa essere irrogata.

P.Q.M.

visti gli articoli 272 e seguenti c.p.p.

APPLICA ex art.284 c.p.p. la misura degli arresti domiciliari -presso l'abitazione di residenza (ovvero altro luogo immediatamente comunicato all'autorità di P.G. incaricata di eseguire il presente provvedimento), ove gli indagati saranno condotti dalla forza pubblica e dal quale non potranno allontanarsi senza l'autorizzazione del giudice procedente, facendo loro divieto di comunicare con qualsiasi mezzo per persone diverse da quelle che con loro coabitano o che li assistono- nei confronti di:

RIZZO Piera per i reati di cui ai capi A), B), E), L), N), R), S), U), V), X);

ANTONICELLI Francesco per i reati di cui ai capi A), B), E), G), H), I), L), N), R), S), U), V), X), AA), BB);

PIZZOLLA Francesco per i reati di cui ai capi A), B), C), D), E);

APPLICA ex art.282 c.p.p. l'obbligo di presentazione agli uffici della P.g. territorialmente competente ogni giorno alle ore 10.00 nei confronti di BROGGI Vincenzo, innanzi generalizzato per i reati di cui ai capi A), G), H), I), S);

APPLICA ex art.290 c.p.p. il divieto di esercitare attività professionali per la durata di dodici mesi nei confronti di:

ACQUAVIVA Luigi per i reati di cui ai capi A), B), E), L), S), X);
AIELLO Arianna per i reati di cui ai capi A), B), E), I), L), N), R), S), U), V), X), AA);
BOSCO Giovanni per i reati di cui ai capi A), B), H), I), L), N), R), S), U), V);
BRUNO Enrico per i reati di cui ai capi A), C), F), G), H), I), L), N), O), P), S), X), Z), BB);
GUIDO Francesco per i reati di cui ai capi A), F), G), X);
VALENTINI Antonio per i reati di cui ai capi A), C), F), I), L), N), O), P), S), X);

Rigetta nel resto la domanda cautelare.

- ORDINA agli ufficiali ed agenti di PG che gli indagati cui è stata applicata la misura custodiale siano catturati e immediatamente condotti nel luogo di esecuzione della misura per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria;

Visti gli articoli 293 e seguenti c.p.p.,

-DISPONE trasmettersi la presente ordinanza al Pubblico ministero perché ne curi l'esecuzione.

L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza deve:

- consegnare copia del provvedimento all'indiziato, avvertendolo della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
- informare immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 c.p.p.;
- redigere il verbale delle operazioni compiute;
- trasmettere immediatamente il verbale al pubblico ministero e al giudice che ha emesso l'ordinanza;
- redigere, se l'indiziato non è stato rintracciato, il verbale indicando specificamente le indagini svolte, trasmettendolo, senza ritardo, al giudice che ha emesso l'ordinanza.

Dopo l'esecuzione, la presente ordinanza deve:

- essere depositata in cancelleria insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito deve essere notificato al difensore;
- essere comunicata, a cura della cancelleria, al servizio informatico di cui all'articolo 97 att. c.p.p.

Si restituiscano gli atti al Pubblico ministero procedente.

Taranto, 8.04.2022

Tribunale di Taranto
Depositato il
8 Aprile 2022
L'Assistente Giudiziario
Dott. Marco VACCA

13.10

Il G.i.p.
Giovanni Caroli

G. Caroli

Per copia conforme all'originale
Taranto, 8.4.2022

Giuseppe LAFORTE
Funzionario Giudiziario

